

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
OVVERO QUANDO IL DIRITTO SI METTE AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA

di **Vincenzo Pantaleo**
Avvocato del Foro di Marsala

C'è un nuovo tema di dibattito che divide l'Avvocatura italiana dopo il varo del d. lgs. n.28/2010 che ha "innestato" nel nostro sistema ordinamentale il cd. procedimento di mediazione e/o di conciliazione.

La prospettiva, appena da qui ad un anno, della sua applicazione sistematica ed obbligatoria a tutte le controversie che riguardano settori importantissimi del diritto quali le successioni, i diritti reali, la responsabilità medica e da circolazione stradale, i contratti bancari, suscita non poche riflessioni e titubanze.

Ci si interroga sulla valenza di una riforma che sembra poter alterare gli equilibri della nostra professione, se non addirittura di riplasmarne le sembianze.

Se ne è discusso a Siracusa nelle giornate del 4 e 5 giugno 2010, in occasione dell'ormai tradizionale meeting organizzato dall'Ordine degli Avvocati aretuseo, che ha visto anche quest'anno la presenza del Consiglio Nazionale Forense nelle sue più autorevoli espressioni, in primo luogo del suo Presidente Prof. Avv. Guido Alpa.

Un dibattito lucido ed appassionato tanto sui principi fondanti della riforma, che sui suoi aspetti applicativi.

E' quanto sottolineato dall'Avv. Alarico Mariani Marini, presidente della Scuola Superiore dell'Avvocatura, che con una espressione plastica ma efficace ha tratteggiato l'inedita figura dell'avvocato costretto a "*rinfoderare la spada*", quasi a significare la necessità di riadattare in qualche modo la professione in un'ottica di speditezza, che tenga in considerazione non più e non solo l'affermazione dei diritti, ma soprattutto la tutela degli interessi delle parti assistite.

In tal senso se è pur vero che lo scopo "politico" della riforma è quello deflattivo e se è indubbio che tale finalità è stata perseguita - come sempre più spesso accade al nostro legislatore - al buio, ovvero importando *sic et simpliciter* una tradizione giuridica che è propria di altri ordinamenti senza ponderarne adeguatamente le ricadute sul sistema delle professioni, va da sé che l'introduzione della mediazione può rappresentare per gli avvocati un'occasione da cogliere.

Non va dimenticato infatti che oltre alla specifica qualificazione che gli avvocati possono rivestire quali mediatori, degli avvocati ci si dovrà comunque avvalere per l'assistenza dei clienti nelle fasi stesse della mediazione.

Certo molto deve essere ancora perfezionato: dalla formazione dei "formatori", alle problematiche connesse ai corsi di formazione in atto, per i quali si stanno registrando non pochi fraintendimenti.

In proposito le linee guida indicate dal C.N.F. sono quelle di attendere l'emanazione dei decreti attuativi che delineeranno più compiutamente gli aspetti concreti del procedimento, fermo restando che rientrerà pur sempre nei compiti

fisiologici degli Ordini territoriali organizzare idonei percorsi formativi per gli avvocati, con costi presumibilmente più contenuti rispetto a quelli attualmente proposti dai privati, per i quali la riforma rappresenta innanzi tutto (non dimentichiamolo) un appetibile *business*.

Senza contare che i corsi attualmente proposti si presentano incompleti e necessiteranno nel proseguo di integrazioni: allora tanto vale attendere ancora un po'.

Occorre infine sgomberare il campo da un'illusione: la mediazione non deve e non può rappresentare per gli avvocati una sorta di "*nuova corsa all'oro*".

Non può esserlo numericamente, atteso che gli Ordini dovranno costituire propri organismi di conciliazione dove i posti saranno necessariamente limitati, né ontologicamente in quanto in caso contrario si rischia di parafrasare una nota espressione per cui se tutti sono mediatori, nessuno è alla fine mediatore.

E con un necessario distinguo: svolgere la professione di *avvocato* è e deve rimanere cosa ben diversa dal fare il *mediatore*.

Certo gli organismi conciliativi costituiti dagli Ordini dovranno accreditarsi per specifica competenza, per garanzia di terzietà e di professionalità perché solo così potrà attuarsi una mediazione "*forense*" qualificata, in grado di fungere da efficace strumento extragiudiziario di risoluzione delle controversie.

Non dimentichiamo però che la mediazione potrà essere svolta anche in seno ad altri organismi privati: in proposito una delle più evidenti storture della riforma è rappresentata dalla circostanza che mentre gli organismi costituiti dagli Ordini forensi saranno assoggettati all'applicazione di tariffe stabilite dalla legge, per quelli cd. privati si è lasciata ampia libertà di determinazione.

E' un aspetto che abbisogna di correttivi in quanto suscettibile di determinare veri e propri fenomeni di *mediate shopping*, non sempre ovviabili dagli Ordini tramite la qualità del servizio reso.

Come è arguibile molte (e tutte di significativa portata) sono le problematiche sul tappeto.

Ma, come ha ricordato il Presidente Alpa tracciando una sintesi conclusiva, l'Avvocatura non può oggi sottrarsi a questa nuova "*tecnica*" (perché tale è) di accesso alla giustizia, lasciando margini di espansione ad altre categorie professionali che si stanno attrezzando in modo sempre più agguerrito e capillare.

E ciò anche per un'intrinseca vocazione ai principi deontologici della nostra professione che da sempre hanno fatto sì che l'avvocato, ancor prima di avviare l'iter giudiziale, sia un portatore "*sano*" e naturale della conciliazione.

Se è pur vero dunque che oggi si chiede al diritto di mettersi al servizio dell'economia in un'ottica di deflazione del contenzioso che ingolfa i nostri Tribunali, con costi ormai insopportabili e ricadute negative sull'efficienza del sistema giustizia, occorre guardare al nuovo con fiducia, recuperando quella "*funzione palpitante*" – come è stata definita dal Presidente Alpa – che la nostra professione deve e può ancora avere quale nervo centrale delle istituzioni di questo Paese.